SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7

CARBONIA

Deliberazione n. **63**

Adottata dal Direttore Generale in data **24/01/2008**

OGGETTO: Azienda USL n. 7 Carbonia c / Arrus Paolo – Liquidazione modello F23 Agenzia delle Entrate.

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo, il quale:

PREMESSO che in data 11.11.1998 è pervenuto, nell'interesse di Arrus Paolo, un atto di citazione nanti il Tribunale Civilie di Cagliari volto ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione della colpa professionale nella quale, ad avviso del sig. Arrus, sarebbe incorso il Dr. P. P. C., in occasione del ricovero dello stesso Arrus, e condannare detto sanitario, in solido con l'Azienda USL n. 7 al risarcimento dei danni subiti;

CHE il Tribunale di Cagliari, nella causa in oggetto, iscritta al n. 5971 del RAC per l'anno 1998, pronunciava la sentenza n. 1013 del 22.03.2003, con la quale rigettava la domanda proposta dal sig. Arrus Paolo, condannandolo a rifondere, in favore dei convenuti e della chiamata in causa le spese processuali liquidandole, quanto all'Azienda USL n. 7, nella misura di complessivi € 1.819,06, di cui € 748,86 per diritti di procuratore e € 774,00 per onorari di avvocato, quanto al Dr. P. P. C., in complessivi € 1.776,72, di cui € 748,86 per diritti di procuratore e € 774,00 per onorari di avvocato e, quanto alla Ras S.p.A., in complessivi € 2.391,70, di cui € 877,98 per diritti di procuratore ed € 1.193,00 per onorari di avvocato, oltre, per tutti, gli accessori di legge e le spese;

CHE il sig. Arrus Paolo, con atto di citazione notificato il 03.06.2003, ha proposto opposizione all'atto di precetto notificatogli in data 28.05.2003, col quale l'Azienda USL n. 7 di Carbonia, a ministero dell'avv. Andrea Pubusa, sulla base della succitata sentenza n. 1013/2003, gli intimava di pagare le spese stesse, oltre successive competenze per la somma complessiva di € 2.749,38; e che l'Azienda USL n. 7 a ministero dell'Avv. Andrea Pubusa, ha resistito nel giudizio di opposizione;

CONSIDERATO che il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 764/2005, ha accolto l'opposizione al precetto del sig. Arrus e ha dichiarato che la sentenza n. 1013/2003 non poteva essere spedita in forma esecutiva e che pertanto il precetto per pagamento notificato il 28.05.2003 è nullo e privo di efficacia, condannando l'Azienda USL n. 7 al rimborso in favore del sig. Arrus, delle spese dallo stesso anticipate per la costituzione e la difesa, liquidandole in complessivi € 1.706,00, di cui € 644,00 per diritti di procuratore ed € 1000,00 per onorari di avvocato, oltre le spese generali, IVA e CPA e successive occorrende;

CHE nelle successive occorrende è compresa la spesa per la registrazione della sentenza n. 764/2005, ammontante ad € 217,73, giusto l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate con allegato modello F23 notificato in data 17.12.2007;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta spesa;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO in merito il Direttore Sanitario

DE L I B E R A

per i motivi esposti in narrativa:

- di liquidare la somma di € 217,73 sulla base della nota prot. generale n. 26978 del 17.12.2007 che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

DIR. AMM. /

DIR.SAN. /

LEGALE /

Add./

*Segue deliberazione n.*_____

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
attesta che la deliberazione
n. _____ del _____
è stata pubblicata
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L.
n. 7
a partire dal _____al _____
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Destinatari:

Servizio Bilancio